

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 17/46/2012

FATTO E DIRITTO

- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Varese - ha proposto appello avverso la sentenza n. 112/11/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Varese resa in data 8.6.2010 che ha accolto il ricorso della contribuente Co. An. contro il provvedimento notificato il 18.9.2009 dall'Ufficio locale di Luino che ha denegato la definizione dei carichi di ruolo pregressi (condono ex art. 12 Legge 289/2002) a seguito di tardivo versamento della seconda ed ultima rata (pari al 20% del dovuto per la definizione) alla prevista scadenza del 16.4.2004 essendo stato il versamento effettuato il 19.4.2004.

L'appellante contesta il convincimento espresso dai primi giudici secondo cui, nulla disponendo l'art. 12 della legge 289/2002 "in ordine alle eventuali cause di inefficacia della definizione dei carichi di ruolo pregressi", la contribuente, quantunque non avesse effettuato il pagamento della seconda rata alla scadenza del 16.4.2004 (venerdì), aveva manifestato la volontà di agire in ossequio al dettato normativo avendo comunque provveduto al saldo del dovuto il primo giorno utile successivo e cioè lunedì 19.4.2004, dovendo ascrivere il ritardo ad un mero disagio.

Evidenza che il mancato versamento del saldo del condono alla scadenza del 16.4.2004 espressamente prevista dall'art. 12 della legge 289/2002 integra inottemperanza alle disposizioni della norma citata che non prevede la garanzia di conservazione dell'istanza di condono prevista da altre disposizioni della medesima legge.

Richiama la circolare n. 28/E del 12.5.2003 e la nota n. 31533 dell' 1.7.2005 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso alla stregua della quale, nel caso di versamento solo parziale o di omesso versamento delle somme dovute per il condono ex art. 12 alle previste scadenze, il contribuente decade dal beneficio per mancato perfezionamento della definizione che avviene solamente quando sia versato tutto il dovuto e siano rispettate le scadenze di legge.

Richiama altresì, nei medesimi termini di cui sopra, la circolare n. 125/E del 12.8.2005 e la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20746 del 6.10.2010) sottolineando la conformità dell'orientamento giurisprudenziale con la posizione interpretativa delle circolari menzionate.

L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza con condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali nel contempo formulando istanza di discussione in pubblica udienza.

La contribuente appellata si è costituita nel grado chiedendo la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.

L'appellata, previo richiamo a quanto già esposto ed argomentato nel grado pregresso, contesta le allegazioni tutte dell'Agenzia altresì deducendo la non corretta interpretazione da parte dell'Agenzia della sentenza n. 20746/2010 della Corte di Cassazione e richiamando sul tema dell'efficacia del condono ex art. 12 la sentenza della Suprema Corte n. 24316 dell' 1.12.2010.

Ad avviso della contribuente con l'adesione al condono ex art. 12 si è verificata la sostituzione del nuovo debito del condono a quello precedente con la conseguenza che, con riguardo alle eventuali somme non corrisposte o corrisposte in ritardo, non prevedendo l'art. 12 alcuna "clausola annullatoria" in caso di ritardo o mancato pagamento delle rate, l'Amministrazione Finanziaria può solamente chiedere al

contribuente il residuo (seconda rata), maggiorato di sanzioni ed oneri previsti dalla legge, laddove non può annullare la definizione.

Da ultimo la contribuente richiama la normativa in tema di proroga dei condoni. Sottolinea che la seconda rata del condono versata il 19.4.2004 rientra nel termine del 18.4.2005 previsto per la proroga dei condoni ex art. 23-decies del DL 24.12.2003 n. 355 (conv. L. 27.2.2004 n. 479) che ha prorogato al 16.4.2004 il termine per eseguire i versamenti utili per il perfezionamento dei condoni e del D.M. 8.4.2004 (pubblicato sulla G.U. il 14.4.2004 n. 87) che ha ridefinito i c.d. "termini connessi". - All'odierna udienza tenutasi in forma pubblica le parti, entrambe comparse, si sono riportate alle rispettive difese, dopodiché l'appello è stato posto in decisione. - Reputa questa Commissione che il proposto appello sia meritevole di accoglimento. La sentenza impugnata è pervenuta ad una decisione che questa Commissione non condivide e che va riformata.

Deve infatti reputarsi legittimo il provvedimento di diniego assunto dall'Agenzia qui appellante atteso che la contribuente non ha provveduto al pagamento dell'intero onere del condono ex art. 12 della legge 289/2002 entro la scadenza prevista per legge. Occorre evidenziare, in proposito richiamandosi il qui condiviso orientamento della Corte di Cassazione, che il condono di cui al citato art. 12 ha struttura e funzione diversa dalle altre forme di condono previste dalla legge 289/2002.

La Cassazione ha avuto modo di evidenziare che "In tema di condono fiscale, Part. 12 cit. della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15, 16 della legge 289/2002 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quelle ordinarie, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Cass. n. 20746 del 6.10.2010).

Pertanto deve ritenersi che nel caso di cui all'art. 12, così come invero anche in altre ipotesi di cui alla legge già citata, il condono è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste dalla legge.

La contribuente richiama la sentenza della Cass. n. 20746/2010 nella parte in cui evidenzia che al condono ex art. 12 non può ritenersi applicabile il principio affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l'importo dovuto, soltanto l'omesso versamento della prima rata comporta l'inefficacia dell'istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in

caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell'importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate oltre agli interessi legali.

In proposito afferma di non trovarsi in alcuna delle fattispecie di cui sopra e ribadisce di avere provveduto al pagamento della prima rata alla prevista scadenza ed altresì al pagamento della seconda rata seppure con lieve ritardo da reputarsi "scusabile".

Richiama inoltre la sentenza della Cassazione n. 24316 dell'1.12.2010 che certamente non giova alla di lei posizione avendo la Suprema Corte con detta sentenza censurato l'assunto dei giudici di merito secondo i quali, relativamente al mancato pagamento di rate successive alla prima del condono ex art. 12 cit, hanno affermato che "Per sua stessa natura la decadenza, specie a seguito della violazione di un termine previsto come perentorio, deve essere espressamente comminata dalla legge, condizione questa che non ricorre nel caso di specie pertanto conformemente al quasi unanime orientamento giurisprudenziale si può affermare che nelle ipotesi di rateizzazione dell'importo dovuto per tale tipo di condono è sufficiente l'accettazione da parte dell'ufficio competente della relativa domanda seguita dal versamento della prima delle rate".

La citata sentenza n. 24316/2010 ha invero sconfessando il suddetto assunto ed annullando la sentenza di secondo grado che aveva accolto il ricorso introduttivo della contribuente nel contempo avendo modo di ribadire il principio già espresso con la sentenza n. 20746/2010 secondo cui il condono ex art. 12 cit. è condizionato all'integrale pagamento di quanto dovuto con la conseguenza che, anche in caso di mero ritardo nel versamento del residuo ammontare dovuto, la sanatoria è inefficace. Conseguentemente deve disattendersi la tesi della contribuente che sembra escludere la possibilità di revoca del condono e sembra ipotizzare l'iscrizione a ruolo, con addebito di sanzioni ed oneri di legge, per la residua somma versata in ritardo del condono ex art. 12 non essendo tale possibilità prevista dalla norma citata ed essendo il ritardato pagamento del residuo dovuto entro la scadenza di legge idoneo ad escludere la validità della definizione ed a legittimare l'impugnato diniego dell'Ufficio Finanziario.

Quanto poi alla tesi dell'errore scusabile per essere stato effettuato il pagamento della seconda rata del condono il primo giorno utile successivo (19.4.2004) a quello della scadenza di legge (16.4.2004) è da rilevare che detta tesi è meramente affermata ma non argomentata nei suoi termini fattuali sicché non è inquadrabile nella invocata categoria giuridica.

Infine nessuna proroga è stata prevista per il versamento della rata finale del condono in discussione avente scadenza al 16.4.2004 (trattasi di condono relativo a ruolo del 2000).

Le spese processuali possono essere compensate atteso che la resistenza della contribuente nel presente grado è giustificata dall'esito del grado pregresso:

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese compensate.